



Deliberazione 30 settembre 2019, n.678 - "Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale" di cui alle D.G.R. n. 956/2000 e n. 678/2017. Modifiche ed integrazioni –

CHIARIMENTI

1. Le planimetrie allegate alle istanze di taglio devono riportare fedelmente, per dimensione e ubicazione, l'area interessata dal taglio.
2. Nel caso specifico delle comunicazioni semplici, essendo l'individuazione della superficie interessata dal taglio un elemento fondamentale per poter procedere a tale tipologia di istanza, qualora la planimetria non riporti fedelmente, per dimensione e ubicazione l'area interessata, la comunicazione non ricevibile e, pertanto si procederà al diniego dell'autorizzazione.
3. "Comunicazione Semplice"- L'articolo 2 comma 5, è da intendersi come segue: il richiedente può presentare nell'arco della stessa stagione silvana anche più istanze, purchè la somma delle superfici richieste a taglio non sia superiore ad ha 00.25.00.
4. L'articolo 1 (Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze) al punto b)1, è da intendersi come segue: il richiedente può presentare nell'arco dello stesso anno solare anche più istanze, purchè la somma dei metri cubi di legname assegnato al taglio non sia superiore a mc. 15. Resta inteso che la quantità di metri cubi 15 dovrà essere sempre parametrata ad una superficie minima di mq 2.000 (esempio: superficie della particella su cui eseguire il taglio pari a mq 1.200, il quantitativo massimo prelevabile sarà pari a mc.9; nell'arco dello stesso anno solare il richiedente potrà presentare istanze per un quantitativo residuo pari a mc.6, su una superficie pari ad almeno 800 mq.)
5. Nel caso della "comunicazione semplice" la data relativa all'inizio del taglio deve indicare **necessariamente giorno, mese ed anno**, e dovrà essere successiva di almeno 15 giorni a partire dalla data utile della comunicazione.
6. Per tutte le istanze, quale data utile si intende:
 - a. nel caso di trasmissione a mezzo pec, la data di ricezione della stessa;
 - b. negli altri casi, quella attribuita al momento della ricezione al protocollo.
7. Titolarità a presentare istanza;
I soggetti titolati a presentare istanza sono i proprietari, i soggetti gestori e i possessori a qualunque titolo giuridicamente valido del terreno su cui si deve eseguire l'intervento. In caso di proprietà indivisa è necessario allegare idonea delega, degli altri comproprietari, ad eseguire l'intervento, secondo il modello scaricabile nella sezione "Modulistica accessoria".

8. Rilascio proroghe di autorizzazioni di cui alla D.G.R. n° 678/2019, in area Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

L'obbligo di acquisizione del nulla osta del Parco circa le utilizzazioni boschive è stato previsto nell'ambito delle norme di attuazione del Piano del Parco, approvate con Delibera di Consiglio Regionale n. 29 del 6.8.2019.

Pertanto l'obbligo di parere del Parco, è valido per tutte le istanze, **compreso le richieste di proroga di autorizzazioni rilasciate in precedenza**, presentate ed autorizzate a partire dal 6.8.2019 in poi.

9. Rilascio di autorizzazioni di cui alla D.G.R. n° 678/2019, in area Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

Con riferimento alla procedura da seguire per le autorizzazioni al taglio boschi in area Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, gli indirizzi già trasmessi e pubblicati sul sito rimangono gli stessi, in quanto sono relativi alla procedura da seguire per l'inoltro delle istanze. Per quanto riguarda la "consecutio" nell'acquisizione dei relativi provvedimenti autorizzativi, sentito il Direttore del Parco, si chiarisce quanto segue:

- a. In caso di **"istanza con rilascio di autorizzazione"** così come definito dall'articolo **3 della D.G.R. 678/2019**, fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di trasmettere direttamente l'istanza all'Ente Parco, per l'acquisizione del nulla osta di propria competenza, lo stesso sarà rilasciato successivamente all'invio da parte della Regione dell'autorizzazione forestale.
 - b. In caso di **"istanza con progetto di taglio"** così come definito dall'articolo **4 bis della D.G.R. 678/2019**, fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di trasmettere direttamente l'istanza all'Ente Parco, per l'acquisizione del nulla osta di propria competenza, lo stesso sarà rilasciato successivamente all'invio da parte della Regione dell'autorizzazione forestale.
10. Per il di taglio di una superficie boscata governata a ceduo fino a 0.25.00 Ha, rientrante in "Zona 1" del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, è possibile far ricorso alla "Comunicazione semplice"?

L'articolo 2 della DGR 678/2019, al punto 7, prevede che nel caso in cui gli interventi da realizzare richiedano il rilascio di altre autorizzazioni, pareri o nulla osta, non è possibile presentare la comunicazione semplice. Per tali circostanze occorre presentare "istanza semplice con rilascio di autorizzazione" di cui al successivo art. 3. La comunicazione semplice è possibile solo nel caso in cui l'interessato abbia acquisito preventivamente, eventuali autorizzazioni, pareri o nulla osta e li alleggi alla stessa.

In sede di definizione dell'iter amministrativo riportato negli *"Indirizzi per la richiesta di Nulla Osta al Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri – Lagonegrese"*, è emerso che l'Ente Parco ha necessità di subordinare il rilascio del proprio nulla osta

all'acquisizione preventiva dell'autorizzazione al taglio rilasciata dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Per consentire anche il ricorso alla "Comunicazione Semplice", in tale sede, è stato definito il relativo iter che ne permette la presentazione anche in assenza del nulla osta.

In tale caso l'Ente Parco, allo scadere dei 15 giorni e, prima che abbia inizio il taglio, se la regione non ha interrotto i termini per richiedere integrazioni, formulato prescrizioni o negato l'autorizzazione con provvedimento espresso, rilascerà il proprio Nulla Osta, senza ulteriore adempimento da parte del richiedente.

Quanto riportato all'art. 2 punto7 della DGR n.678/2019, resta comunque valido nel caso si renda necessario acquisire ulteriori pareri e/o nulla osta di competenza di altre Amministrazioni e/o Enti.